

OSSERVAZIONI DI ANCI LOMBARDIA ALLE PROPOSTE DI MODIFICA AL
REGOLAMENTO REGIONALE 4/2017 “DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE
DELL’OFFERTA ABITATIVA PUBBLICA E SOCIALE E DELL’ACCESSO E DELLA
PERMANENZA NEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI”

Milano, 04 Maggio 2018
Prot. 1917/18

PREMESSA

In merito alle proposte di modifica al Regolamento Regionale n. 4/2017 presentate da Regione Lombardia, ANCI Lombardia inoltra le proprie osservazioni.

Quale premessa, ci preme sottolineare come le considerazioni qui di seguito esposte derivino anche da quanto verificatosi in fase di assegnazione negli ambiti sede di sperimentazione, e come riteniamo che tale elemento costituisca un valore aggiunto relativo alle presenti osservazioni.

Anche alla luce di tali considerazioni, e come già ribadito in passato, riteniamo che sarebbe stato opportuno proseguire la sperimentazione anche nella fase delle assegnazioni, per raccogliere ulteriori elementi di valutazione su tutte le fasi del nuovo modello organizzativo delineato dalla LR 16/2016 e dal relativo regolamento.

OSSERVAZIONI DI ANCI LOMBARDIA ALLE PROPOSTE DI MODIFICA

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2017	OSSERVAZIONI ANCI LOMBARDIA
<p>Categorie di particolare rilevanza sociale (art 4 comma 3 lett d) – art. 14 comma 3 lett f)</p> <p>La proposta di modifica chiarisce che l'individuazione che l'individuazione, per ciascun comune, è di una <u>sol</u>a categoria di rilevanza sociale e non di molteplici categorie. La ratio dell'intervento si giustifica con l'esigenza di evitare fenomeni di parcellizzazione delle categorie sociali e, conseguentemente, degli alloggi sociali. La modifica viene riportata anche all'art 14 del regolamento</p> <p><input type="checkbox"/> Art. 4 comma 3 <i>«d) determina, per ciascun Comune, la quota percentuale spettante, in sede di assegnazione, a ciascuna delle categorie di cui all'articolo 14 nonché all'eventuale ulteriore categoria, per ciascun comune, alle eventuali ulteriori categorie di particolare rilevanza sociale, individuate in base ad un'adeguata motivazione»</i></p> <p><input type="checkbox"/> Art. 14 comma 3 <i>«f) Altra categoria—Altre categorie di rilevanza sociale: 5%»</i></p>	<p>Nessun Rilievo</p>
<p>Trasmissione dati ed informazioni per la stesura del piano triennale ed annuale al comune capofila (art 5 comma 1)</p> <p>La proposta di modifica ha l'obiettivo di chiarire che ciascuna Aler e gli operatori accreditati devono trasmettere i dati e le informazioni per la stesura dei piani (triennale ed annuale) al <u>sol</u>o "comune</p>	<p>Nessun Rilievo</p>

<p>capofila” di riferimento e non anche ai comuni in cui sono localizzati gli alloggi da inserire nel piano</p> <p>☐ Art 5</p> <p><i>«1. Per consentire l’approvazione, nei termini previsti dagli articoli 3 e 4, del piano triennale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali e del piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, le aziende lombarde per l’edilizia residenziale pubblica (di seguito ALER) territorialmente competenti e gli operatori accreditati di cui all’articolo 4 della l.r. 16/2016 comunicano al comune capofila ai Comuni di riferimento, entro il 31 ottobre di ciascun anno....»</i></p>	
<p>Sanzioni per i comuni che non trasmettono i dati e le informazioni al comune capofila per la redazione dei piani (art 5 comma 1bis)</p> <p>La proposta di modifica ha l’obiettivo di disincentivare eventuali comportamenti omissivi da parte dei comuni che non trasmettono al Comune capofila le informazioni necessarie per la stesura dei piani. La proposta di modifica qualifica come debito informativo la trasmissione di tali dati ed informazioni, con le conseguenze previste dalla Lr 16/2016 (art. 5, comma 5) in caso di inadempimento (sospensione dei contributi regionali).</p> <p>☐ Art. 5</p> <p><i>«1bis. Tali comunicazioni costituiscono altresì obbligo informativo per i comuni e la loro inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 5 comma 5 della Lr 16/2016»</i></p>	<p>Si concorda sulla necessità di porre dei deterrenti al fine di incentivare l’assolvimento del debito informativo dei Comuni nei confronti del Comune capofila.</p> <p>Resta però da comprendere se l’applicazione delle sanzioni si riferisce ai soli fondi legati alle politiche di sostegno alla locazione/ politiche abitative o a altri fondi afferenti alle politiche sociali.</p> <p>Occorre considerare anche il caso in cui un Comune non riesca ad assolvere all’obbligo per problemi o difficoltà contingenti e momentanee.</p> <p>Si propone che nel regolamento venga graduata e modulata l’applicazione delle sanzioni, dando loro un peso progressivo, in base alla gravità dell’inadempienza.</p>
<p>Semplificazione delle misure per valutare l’adeguatezza di un alloggio di proprietà in sede di verifica dei requisiti di accesso (art 7 comma 1 lett d)</p> <p>La proposta di modifica semplifica l’attuale tabella di riferimento eliminando la distinzione tra superficie utile e superficie accessoria e considerando, ai fini della valutazione dell’adeguatezza di un alloggio, la sola superficie totale (superficie utile + la superficie accessoria).</p>	<p>Si conviene con la proposta ma si sottolinea come sarebbe più opportuno sostituire “utile” con “totale”</p>

<p><input type="checkbox"/> Art. 7 comma 1 «d) E' da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile massima convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il 20 per cento per aree accessorie e servizi, corrispondente alle seguenti misure»</p>	
<p>Alloggi realizzati o ristrutturati specificatamente per disabili motori (art 9) La proposta di modifica introduce una riserva ai fini dell'assegnazione, per quegli alloggi adattati alle esigenze dei disabili motori per i quali gli enti proprietari hanno sostenuto costi aggiuntivi rispetto alle ordinarie manutenzioni/ristrutturazioni.</p>	<p>In sede di sperimentazione è stato rilevato il seguente problema: nella formazione della Graduatoria, non era possibile vincolare al nucleo con disabilità motoria la scelta dell'alloggio adattato alle esigenze delle persone con disabilità. Si propone che possa essere posto un vincolo sull'alloggio adattato in modo che venga abbinato ad un richiedente con disabilità motoria. Viceversa, se non sussistono domande afferenti a tale casistica, si rischia che l'alloggio resti a lungo non assegnato. Si propone che in caso di mancanza della casistica relativa, sia lasciata al Comune la facoltà di non assegnare l'alloggio adattato (lasciandolo momentaneamente vuoto) o assegnare comunque ad altra categoria (per es. alla categoria anziani). Se si ritiene comunque di fissare una regola omogenea, si propone di mantenere la riserva dell'alloggio per 3 avvisi consecutivi in caso di non assegnazione, dando poi facoltà al comune di procedere con l'assegnazione ad altra categoria. Si segnala che nei piani annuali non è presente la categoria che individua gli "alloggi adeguati"; si suggerisce quindi di inserire la tipologia.</p>
<p>Alloggi assegnabili nello stato di fatto (art 10 comma 3) I limiti degli 8.000 euro e dei 36 mesi escludono quegli inquilini i cui canoni mensili sono inferiori all'importo delle spese sostenute per i lavori da decurtare. La proposta di modifica considera ai fini dello scomputo delle spese sostenute/anticipate dall'inquilino assegnatario, oltre il canone di locazione anche le spese relative ai servizi a rimborso nei confronti dell'ente proprietario</p> <p><input type="checkbox"/> Articolo 10 «3. l'importo delle spese che possono essere sostenute dall'assegnatario per i lavori di ristrutturazione non può essere superiore ad euro</p>	<p>Si concorda con la proposta. Si propone che venga creato un elenco dettagliato delle tipologie di lavori che possono essere effettuati dagli assegnatari.</p>

<p>8.000,00, IVA inclusa; tale importo è decurtato dal canone di locazione, entro un periodo massimo pari a trentasei mensilità, secondo quanto stabilito nella convenzione di cui al comma 4. <i>Qualora la quota di spese sostenute dall'assegnatario per i lavori di ristrutturazione rimborsata mensilmente dall'ente proprietario sia superiore all'importo del canone da corrispondere, sono previste modalità compensatorie sulle spese per i servizi secondo quanto stabilito nella convenzione di cui al comma 4»</i></p>	
<p>Ammissibilità delle cinque domande (art 12 comma 4)</p> <p>La proposta di modifica rende visibili e utili ai fini dell'assegnazione, tutte le preferenze espresse dal richiedente in sede di domanda nonché di saturare le quote delle categorie sociali.</p> <p>☐ Articolo 12</p> <p><i>«4. Nel caso il nucleo familiare presenti la domanda, per più di un'unità abitativa, anche di proprietari differenti, la piattaforma informatica regionale, ai fini della formazione delle graduatorie, considera per ogni nucleo familiare richiedente unicamente la domanda riferita all'unità abitativa con la posizione migliore all'interno della rispettiva categoria di appartenenza (articolo 13 e 14 del regolamento regionale 2/2017) In caso di parità di posizione di una stessa domanda relativamente a più di un'unità abitativa, anche di proprietari differenti, la piattaforma informatica regionale, ai fini della formazione delle graduatorie, considera unicamente la domanda riferita all'unità abitativa in funzione dell'ordine di preferenza espresso dal nucleo familiare richiedente, ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del r.r. Nel caso il nucleo familiare presenti la domanda, per più unità abitative, anche di proprietari differenti, localizzate nei due distinti ambiti di residenza e di lavoro, la piattaforma informatica regionale, ai fini della formazione della graduatoria, considera le domande distinte per ciascun ambito di riferimento. Per ciascuna delle due domande si procede come indicato al primo e al secondo periodo.»</i></p>	<p>Non si concorda con la proposta</p> <p>La variazione porterebbe ad un allungamento dei tempi e ad una maggiore complicazione di una procedura che già di per se stessa è complessa. Se un comune deve procedere ad assegnazione, ma nel frattempo riceve notizia che un altro comune/ ente proprietario sta già procedendo ad assegnazione su proprio alloggio allo stesso nucleo familiare, deve sospendere la propria procedura in attesa di esito della procedura avviata dal secondo comune/ente proprietario. E così, ipoteticamente anche per gli altri 3 alloggi eventualmente abbinati allo stesso nucleo familiare eventualmente afferenti ad altri enti proprietari.</p> <p>Si propone che tale proposta di modifica sia oggetto di una ulteriore sperimentazione su ambiti disomogenei, sperimentazione che permetterebbe di verificarne sul campo la fattibilità.</p>

<p>Presentazione della domanda da parte degli indigenti (art 13) Si introduce una disposizione che chiarisce che gli indigenti possono presentare domanda solo nel comune di residenza, che li prende in carico attraverso i servizi sociali, e non in quello di lavoro.</p>	<p>Si concorda con la proposta</p>
<p>Corrispondenza tra numero alloggi in avviso e numero alloggi ripartiti alle categorie (art 14 comma 4bis e 4ter) La proposta di modifica pone soluzione agli effetti distorsivi degli arrotondamenti derivanti dall'applicazione delle percentuali relative alle categorie sociali applicate agli alloggi individuati negli avvisi. Scopo della disposizione è garantire l'esatta corrispondenza del numero degli alloggi indicati nell'avviso ed il numero dei medesimi attribuiti alle categorie.</p> <p><input type="checkbox"/> Articolo 14 <i>«4bis. Nel caso dall'arrotondamento residuo alloggi non abbinati alle categorie di cui al comma 1 ciascun proprietario decide a quali delle suddette categorie destinare tali alloggi».</i> <i>«4ter Qualora dall'arrotondamento risulti, abbinati alle categorie di cui al comma 1, un' unità abitativa superiore a quelle effettivamente disponibili in avviso, ciascun proprietario decide a quale delle suddette categorie non destinare la stessa, nel rispetto della corrispondenza tra il numero di unità abitative indicate nell'avviso e il numero delle unità abitative derivanti dall'arrotondamento»</i></p>	<p>Si concorda con la proposta</p>
<p>Inderogabilità quote di alloggi assegnabili agli indigenti (art 14, comma 6) La proposta di modifica precisa l'inderogabilità della quota del 20% di alloggi assegnabili agli indigenti</p> <p><input type="checkbox"/> art 14 <i>«6 Il valore percentuale delle categorie di cui al comma 3 permette di assegnare tutti gli alloggi presenti nell'avviso. tenendo conto che. Nel caso di saturazione della relativa quota percentuale di ciascuna categoria o nell'eventualità di assenza di domande da parte di nuclei richiedenti rientranti</i></p>	<p>Si concorda con la proposta, fatte salve le considerazioni sulla rigidità del mix abitativo definito agli artt 13 e 14 del regolamento, di cui alle specifiche osservazioni seguenti.</p>

<p><i>nelle relative categorie, le unità abitative, eventualmente disponibili sono comunque assegnate sulla base dell'indicatore di bisogno, indipendentemente dalla categoria sociale di appartenenza, (quindi anche quelle non rientranti in nessuna categoria) nel rispetto del limite del 20% fissato per i nuclei familiari indigenti come indicato all'articolo 23 comma 3 della l.r. 16/2016».</i></p>	
<p>Saturazione delle categorie sociali nell'assegnazione e scelta dell'alloggio da parte del richiedente (art 15 commi 1 e 1bis)</p> <p>La proposta di modifica stabilisce che l'assegnazione degli alloggi deve avvenire saturando prioritariamente tutte le categorie sociali diversificate secondo l'ordine di cui all'art 12, comma 3 del regolamento.</p> <p>Si stabilisce inoltre che qualora il richiedente sia in posizione utile all'assegnazione su più graduatorie, è lo stesso richiedente che opera la scelta sull'alloggio da assegnare.</p> <p><input type="checkbox"/> art 15</p> <p><i>«1. L'assegnazione della singola unità abitativa è effettuata dagli enti proprietari a partire dalla domanda con il punteggio più elevato nell'ambito della categoria considerata, secondo l'ordine prioritario di cui all'articolo 12, comma 3, fino alla saturazione del numero delle unità abitative destinate a ciascuna categoria sociale, compresi gli indigenti, come previsto dal comma 4 dell'articolo 14».</i></p> <p><i>«1bis. Nel caso il nucleo familiare sia posizionato, a parità di isbarc, su più di un'unità abitativa, la scelta dell'unità abitativa è effettuata dal nucleo familiare»</i></p>	<p>Le modifiche proposte si collegano alle osservazioni effettuate alla proposta di modifica dell'art 12 comma 4.</p> <p>Non si concorda sul rendere visibili e utili al fine dell'assegnazione tutte le preferenze espresse dal richiedente in fase di presentazione della domanda</p>
<p>Ampliamento del nucleo familiare (art 18 comma 1)</p> <p>La proposta di modifica consente di ricomprendere nel nucleo familiare assegnatario anche i figli del convivente di fatto.</p> <p><input type="checkbox"/> art 18</p> <p><i>«1. L'ampliamento del nucleo familiare è ammesso nei soli casi di accrescimento naturale nascita, matrimonio, unione civile, convivenza di fatto o</i></p>	<p>Si concorda con la proposta</p>

<p><i>provvedimento dell'autorità giudiziaria purché non comporti la perdita di uno o più dei requisiti previsti per la permanenza nei servizi abitativi pubblici»</i></p>	
<p>Subentro nell'assegnazione (art 21 commi 1 lett b, 3, 4, 4bis) La proposta di modifica allinea il regolamento regionale alla normativa nazionale sulle unioni civili e convivenze di fatto disciplinate dalla legge 76/2016, estendendo la possibilità di subentrare nell'alloggio al convivente sia in caso di morte dell'assegnatario sia in caso di cessazione della convivenza di fatto, come già previsto nel caso di scioglimento del matrimonio o cessazione di unione civile.</p> <p><input type="checkbox"/> Articolo 21 comma 1 <i>«b) coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento a seguito di accrescimento naturale nascita, matrimonio, unione civile, provvedimento dell'autorità giudiziaria e convivenza di fatto con l'assegnatario e anche essi continuativamente conviventi fino al momento del decesso».</i></p>	<p>Si concorda con la proposta</p>
<p>Subentro nell'assegnazione (art 21 commi 1b, 3, 4, 4bis) <input type="checkbox"/> Articolo 21 <i>«3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge 76/2016 e di cessazione della convivenza di fatto di cui all'articolo 1 comma 44 della legge 76/2016».</i> <i>«4. In caso di decesso dell'assegnatario subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare secondo il seguente ordine: coniuge o parte di unione civile superstite o di convivente di fatto di cui all'articolo 1 comma 36 della legge 76/2016, figli legittimi, naturali riconosciuti o adottati, ascendenti, altri discendenti, collaterali fino al terzo grado, affini sino al secondo grado, persone non legate da vincoli di parentela e affinità, presenti all'atto dell'assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario fino al momento del suo decesso, purché in possesso dei</i></p>	<p>Si concorda con la proposta</p>

<p>requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici» <i>«4bis. Per quanto disposto dall'articolo 12 della legge n. 4 dell'11 gennaio 2018 «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici» subentrano nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare secondo quanto indicato al comma 4»</i></p>	
<p>Decadenza dall'assegnazione (art 25 comma 4 bis) La proposta di modifica allinea il regolamento regionale Viene introdotta una disposizione che conformemente a quanto previsto dalla legge dell'11 gennaio 2018, n 4, stabilendo la decadenza dall'assegnazione per coloro che siano stati condannati per violenza domestica, limitatamente al condannato. Gli altri componenti del nucleo familiare assegnatario possono subentrare. <input type="checkbox"/> Art 25 <i>«4bis) Ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 4 dell'11 gennaio 2018 «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici» la decadenza è altresì disposta per coloro che siano stati condannati per violenza domestica»</i></p>	<p>Si concorda con la proposta</p>
<p>Decadenza dall'assegnazione (art 25 comma 1bis) La proposta di modifica precisa cosa si intenda per alloggio adeguato nell'ipotesi di decadenza dall'assegnazione per effetto della proprietà di un alloggio il cui valore ai fini IMU sia superiore a quello di un alloggio adeguato nel comune di residenza. <input type="checkbox"/> Art 25 <i>«1bis. è adeguato l'alloggio che abbia un numero di vani catastali pari o maggiori a quelli del nucleo familiare più uno»</i></p>	<p>Si concorda con la proposta</p>
<p>Proroga dell'utilizzo delle graduatorie di cui alla precedente disciplina (Rr 1/2004) Il regolamento stabilisce la decadenza automatica delle graduatorie ex Lr 27/2009 nel momento in cui vengono pubblicati gli avvisi ex Lr 16/2016. Alcuni comuni hanno chiesto di prorogare l'utilizzo delle "vecchie" graduatorie fino alla pubblicazione delle nuove graduatorie ex Lr 16/2016, in modo da eliminare il periodo in cui non è possibile procedere</p>	<p>Si concorda con la proposta di prorogare le "vecchie" graduatorie attualmente in vigore fino alla pubblicazione delle nuove graduatorie e non solo fino all'indizione dell'avviso</p>

alle assegnazioni. Lo scopo è quello di ridurre i tempi di sfittanza, evitare occupazioni abusive, soddisfare famiglie in maggiore difficoltà.

La richiesta suscita perplessità per la evidente sovrapposizione di due diverse normative in uno stesso frangente temporale.

ULTERIORI OSSERVAZIONI E RICHIESTE DI ANCI LOMBARDIA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO

IL MIX ABITATIVO

Le percentuali assegnate alle diverse categorie da Regione Lombardia in base alle quali effettuare le assegnazioni, si riferiscono ad un mix sociale teorico, non consentendo di tenere conto delle diverse situazioni locali (ad esempio non vi è modo di intervenire se in una determinata zona o quartiere si concentrano assegnazioni ad una medesima categoria) e non permettono di redigere una programmazione dell'offerta abitativa aderente alla specifica realtà di ogni contesto locale. Con l'ulteriore rischio non solo di assegnare in ultimissima istanza alloggi a nuclei familiari relativamente meno fragili ma addirittura fornire risposte solo alle prime categorie (ad esempio anziani).

Dovendo attenersi al mix indicato da Regione si teme che le prime categorie individuate come preferenziali esauriscano la disponibilità di alloggi, rendendo improbabile l'assegnazione alle famiglie che, pur presentando necessità abitative e livelli di basso reddito, non rientrano in nessuna delle categorie identificate come prioritarie da Regione Lombardia, non assicurando "l'integrazione sociale nell'assegnazione delle unità abitative" citata dal regolamento.

A tale proposito ANCI Lombardia avanza una PROPOSTA di REVISIONE: pur nella definizione di percentuali individuate per ogni categoria, si propone di lasciare ai comuni l'attribuzione di un range del 20% entro il quale variare le percentuali stabilite a livello regionale, per rendere il mix abitativo più aderente al contesto locale.

In alternativa, fissare la sola percentuale per la categoria indigenza, applicando poi il solo punteggio totalizzato dai richiedenti per formare la graduatoria.

DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER LA CATEGORIA INDIGENTI INDIVIDUAZIONE LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA

ANCI Lombardia chiede di aprire un tavolo per la stesura di linee guida per definire con criteri omogenei la categoria degli indigenti; il tavolo deve essere partecipato dai comuni e da ANCI Lombardia.

Si chiede inoltre di meglio definire le regole di funzionamento del fondo di solidarietà con il quale la Regione copre con proprie risorse i costi derivanti dall'assegnazione di alloggi alla categoria degli indigenti: ad esempio, quale durata avrà tale contributo? I comuni che hanno aderito alla sperimentazione hanno già effettuato assegnazioni ed è quindi importante definire al più presto tale questione (rif.: art 23 e art 25 comma 2 L.R. 16/2016)

ASSEGNAZIONI TRANSITORIE

Si chiede che vengano normate le assegnazioni temporanee lasciando ai comuni la più ampia flessibilità, poiché tale strumento ha sempre costituito per i comuni una risorsa importantissima per meglio rispondere alle esigenze e alle situazioni di emergenza. **Anche in questo caso si ritiene utile aprire un tavolo di confronto per la stesura delle relative linee guida.**

DEBITO INFORMATIVO ALER / COMUNI

Si sottolinea come sia fondamentale che i Comuni abbiano la conoscenza dello stato delle assegnazioni effettuate dall'ALER sul proprio territorio; si ipotizza quindi di introdurre un debito informativo delle ALER **verso i Comuni**; le sole comunicazioni all'atto della stipula del contratto sono tardive rispetto all'avvio di una procedura di assegnazione che ha inizio molto prima.

L'obiettivo è istaurare uno scambio informativo necessario per mantenere una adeguata conoscenza e monitoraggio del proprio territorio. A tale proposito, si chiede di conoscere **quali informazioni e in quali fasi possono essere recuperate dai comuni già attraverso la piattaforma informatica.**

SGOMBERO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

Quando viene liberato un alloggio a seguito di una occupazione abusiva, vi è la necessità che l'alloggio venga riassegnato immediatamente, per scongiurare il rischio di nuova occupazione abusiva.

La nuova procedura di assegnazione ex LR 16/2016 presenta tempi molto lunghi in fase di assegnazione; **si chiede quindi che su questa specifica casistica venga data la possibilità ai Comuni di derogare alla procedura, assicurando flessibilità e tempestività.**

REQUISITO PER L'ACCESSO

Tra i requisiti per partecipare agli avvisi, vi è la convivenza da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda: il requisito viene valutato come eccessivo. (art 21 comma 2 lett b) LR 16/2016). **Si chiede quindi di introdurre un correttivo, temperando il requisito.**

LE PROPOSTE di ANCI LOMBARDIA PER SOSTENERE I COMUNI E GLI AMBITI NELL'AVVIO DEL NUOVO SISTEMA

L'applicazione della LR 16/2016 impone un radicale cambiamento organizzativo e gestionale: l'applicazione di una nuova procedura, nuove regole di funzionamento, comunicare e far comprendere ai cittadini il funzionamento del nuovo sistema; in definitiva, si richiede ai comuni un investimento in termini di risorse, strumentali e di personale non indifferente. Le nuove regole costituiranno un cambiamento anche per i cittadini, e i Comuni avranno anche il compito di supportare i richiedenti nella fase di presentazione delle domande di assegnazione alloggi.

Si chiede che Regione Lombardia supporti i Comuni che devono adempiere alle disposizioni della legge 16/2016, non solo nell'applicazione della norma, ma anche nella gestione delle procedure informatiche.

ANCI Lombardia propone l'attivazione delle seguenti azioni:

- **Mettere a disposizione dei comuni risorse** destinate all'avvio e al mantenimento del nuovo assetto dei servizi abitativi pubblici, per potenziare le strutture che si devono occupare dell'organizzazione del nuovo sistema delineato con la LR 16/2016
- **Attività di formazione mirata** rivolta agli operatori che metteranno in atto la nuove procedure e utilizzeranno i nuovi strumenti

- **Attivazione da parte di Regione di un servizio di supporto** strutturato e continuativo rivolto ai comuni capofila, agli ambiti e in particolare ai piccoli comuni; a titolo esemplificativo, il servizio deve prestare attività di tutoring, un help desk cui è possibile porre quesiti, la possibilità di consultazione di FAQ, e quant'altro sia ritenuto utile per appianare le difficoltà e agevolare l'attivazione del sistema. La consulenza deve essere fornita sia rispetto all'interpretazione della norma, sia in supporto all'utilizzo dei nuovi applicativi informatici. Il servizio, quindi, deve essere organizzato sia con referenti della DG Politiche Abitative, sia con referenti del servizio informatico che gestisce il portale regionale sui servizi abitativi.

Infine, in merito alla programmazione locale delle politiche sociali nel suo complesso, sarebbe opportuno che Piani di Zona, Piani dell'offerta abitativa, Piani delle politiche locali per il contrasto alla povertà fossero integrati, con un **allineamento delle scadenze programmatiche**, e coerenza tra le misure economiche regionali e statali finalizzate alle diverse policy.

Siria Trezzi

Vice Presidente Ance Lombardia

